



COMUNE DI VICENZA

Ufficio Stampa e Relazioni con il Pubblico

Tel. 0444/221226 – Fax. 0444/221361 – e-mail:

uffstampa@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO AI SERVIZI FOTOGRAFICI PER GLI ANNI 2018 - 2019.

ART. 1 - OGGETTO

1. Oggetto del presente capitolato sono i servizi fotografici per gli anni 2018/2019 (CIG Z341F9B853)
2. La gara è ad un unico lotto e l'importo a base (IVA esclusa) è così ripartito:
 - servizio fotografico a chiamata comprensivo di uscita ed invio di 6 pose ad alta risoluzione via email (es. formato foto 10x15 a risoluzione 300dpi pari a 1700x1200 pixel/pollice – formato .jpg) - importo massimo per un servizio € 37,00;
 - invio eventuale (su richiesta) di ulteriori 6 pose ad alta risoluzione via email (es. formato foto 10x15 a risoluzione 300dpi pari a 1700x1200 pixel/pollice – formato .jpg) – importo massimo a richiesta € 4,50.
3. L'importo massimo totale stanziato per questo servizio è fissato in € 10.000,00 (IVA esclusa).
4. In ogni caso gli importi stabiliti costituiscono mera previsione di limite massimo di spesa e non comportano diritto di prestazione nella misura degli stessi. L'esatto ammontare del servizio sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dall'appaltatore alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall'Amministrazione in costanza di rapporto contrattuale, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno.
5. Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui il servizio non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.
6. Il servizio si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa.
7. Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato e dal disciplinare di gara.

ART. 2 - VALIDITA' DELL'APPALTO

1. Il contratto stipulato con l'Ente comunale ha durata biennale e si concluderà a fine 2019 o eventualmente prima con l'esaurimento dei fondi stanziati.
2. Qualora alla fine del primo anno l'Amministrazione comunale non dovesse prevedere più il servizio in oggetto per l'anno successivo o venissero a mancare le risorse economiche, la stessa si riserva la facoltà di sospendere il servizio in tutto o in parte senza alcun onere a carico del Comune e senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di natura economica.
3. I prezzi unitari offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di validità del contratto.

ART. 3 – MODALITA' ED ONERI CONNESSI AL SERVIZIO

1. Di norma l'Ufficio Stampa prenota il servizio fotografico telefonicamente o via email fino a 20 minuti prima dell'evento, dato il tipo di incarico legato alle necessità della cronaca cittadina ed alle improvvise variazioni dell'agenda degli amministratori.
2. Entro 2 ore dalla realizzazione del servizio nr. 6 pose differenti dovranno essere inviate tramite email all'Ufficio Stampa o direttamente ad un elenco di testate giornalistiche locali, secondo le indicazioni dell'Ufficio Stampa stesso.
3. Solo su esplicita richiesta dell'Ufficio Stampa dovranno essere inviate ulteriori pose, al costo offerto e per gruppi di 6.
4. In caso di mancata presenza ad un evento preventivamente segnalato dall'Ufficio Stampa, con conseguente chiamata di emergenza ad altro studio fotografico, la relativa fattura sarà a carico della ditta inadempiente.
5. Pertanto saranno eventualmente a carico del fornitore le spese sostenute e dei relativi rischi derivanti dall'espletamento del servizio ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza dello svolgimento del servizio.
6. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
7. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
8. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione del servizio.
9. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.
10. L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
11. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

ART. 4 - REQUISITI DEL SERVIZIO/DIRITTI

Tutte le pose inviate via email diventano automaticamente proprietà del Comune di Vicenza che ne acquisisce tutti i diritti e potrà utilizzarle come vorrà (compresa la pubblicazione sul web) senza essere tenuto alla citazione del nome dell'autore delle fotografie, anche oltre la scadenza del contratto.

ART. 5 - TERMINE DI CONSEGNA

1. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dell'esecuzione del servizio **entro 2 ore** dalla realizzazione del servizio fotografico tramite posta elettronica all'Ufficio Stampa o direttamente ad un elenco di testate giornalistiche locali, secondo le indicazioni dell'Ufficio Stampa stesso.

ART. 6 - PRODOTTI NON CONFORMI

1. Qualora, a seguito degli accertamenti diretti o dei risultati di perizie o analisi, i beni forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune di Vicenza può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.
2. Il fornitore ha l'obbligo, entro 1 ora dalla comunicazione formale di rifiuto, di modificare/sistemare le partite respinte, sostenendo i relativi oneri a proprio carico.

ART. 7 - RITARDI NELLE CONSEGNE, PENALITÀ, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

1. Per ogni successive due ore di ritardo sulla consegna di un servizio fotografico sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile.
4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.
5. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi:
 - giusta causa;
 - reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.
6. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
 - il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
7. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
 - allorché il fornitore non esegua i servizi e le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'onori e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
 - allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
 - allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
 - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
 - nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
 - in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per

quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

8. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 8 - PAGAMENTI

1. Le fatture, emesse trimestralmente a consuntivo, previa verifica di conformità dello stesso e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Stampa e Relazioni con il Pubblico al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **RX90VD**.

4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **Z341F9B853**.

ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.

2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

3. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo n° 50/2016 per quanto compatibili con il presente capitolato d'onere.

4. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore

e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

ART. 12 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 13 - CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ART. 14 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'onori, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il d.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;

- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure telematiche del Comune di Vicenza;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato "*SERVIZI – Servizi Audio, Foto, Video e Luci, Servizi fotografici e servizi ausiliari*".

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.

2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
f.to dott.ssa Micaela Castagnaro

Per accettazione

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE _____

(*timbro e firma*)